M. 322. N. 7 Vol. 49. v. 24.

FELICE LE MONNIER FIRENZE TIPOGRAFO EDITORE

# DELLA SCOMUNICA

AVVERTENZE

D'UN PRETE CATTOLICO.

FIRENZE.
FELICE LE MONNIER.
1861.

MARSIGLI — ROGERI BOLOGNA

*Una Lira italiana.*

BIBLIOTECA ESTATALE
FERDINANDEA
BOLZANO

# DELLA SCOMUNICA

AVVERTENZE

**D' UN PRETE CATTOLICO.**

FIRENZE.

FELICE LE MONNIER.

—

1861.

P18958

Proprietà letteraria.

1. Non v' ha un dubbio al mondo che tanto maggiore debba essere la reverenza, quanto maggiore è l' autorità onde procede un atto qualunque, e quanto maggiori sono il bene od il male che conseguitano alla osservanza od alla violazione di ciò che è stato dall' autorità medesima disposto. Ora l' autorità dalla quale si derivano le censure e le pene ecclesiastiche è soprannaturale ed immediatamente divina: soprannaturale, perchè attributo della gerarchia di giurisdizione, la quale costituisce il fondamento ed il centro dell' edificio soprannaturale, che è la Chiesa: immediatamente divina, perchè conferita da Cristo Dio-uomo non pure a Pietro con quelle parole: *Quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in cœlis* (Matt. 16), e con le altre: *Pasce oves meas et agnos meos* (Gio. 21); ma all' intero collegio degli apostoli, dicendo: *Quodcumque ligaveritis* etc. (Matt. 18); ed in Pietro e nel collegio degli apostoli ai legittimi successori dell' uno e degli altri.

Dell'autorità dalla quale partono le censure e pene ecclesiastiche.

Essa è soprannaturale ed immediatamente divina.

Beni dei quali privano le pene e censure ecclesiastiche. Tali beni sono sommi.

2. Inoltre i beni de' quali privano le censure e le pene ecclesiastiche, ed i mali a cui per esse soggiàcesi, sono sommi, o riguardisi il presente tempo od il futuro; conciossiachè distacchino e separino di tratto dal corpo mistico di Cristo, cioè dalla verace salute, colui che ne è stato colpito, e non possa mai avvenire che partecipi in futuro alla Chiesa trionfante e sia fatto cittadino della celeste Gerusalemme, chi per sua colpa reciso dalla Chiesa militante e dalla Gerusalemme terrena abbia cresciuto il novero degli etnici e de' pubblicani.

Reverenza dovuta alle pene e censure ecclesiastiche.

3. La reverenza adunque che da ogni verace cattolico debbesi alle censure e pene ecclesiastiche, o ti piaccia di considerare il divino potere onde si partono, o la importanza de' loro effetti, vuole essere grandissima, quale appunto debbesi a Cristo signore e redentore nostro, il quale disse: *Chi ascolta voi, me ascolta.*

Cautele necessarie ad osservarsi nell'infliggere pene e censure ecclesiastiche.

4. Il perchè se uom deve muoversi lento al giudizio di chicchessia, e se tanto maggior lentezza in esso dovrà adoperare, quanto maggiore e più grave sarà la materia sulla quale hassi a deliberare; è manifesto che essendo la materia delle censure e delle pene ecclesiastiche massima e gravissima, massima ancora deve essere la cautela nell' esaminar ed interpetrar tutto ciò che ad esse si riferisce.

5. Vero è che se è mestieri non peccare per soverchio ardimento e per eccesso, è mestieri ancora non peccar per difetto; se è mestieri non richiedere condizioni superflue al loro

valore, è mestieri ancora non negare le condizioni necessarie. In somma è mestieri così in tutti gli altri casi come in questo, tornare alla memoria il detto oraziano: Sono stabiliti i confini, al di qua o al di là de' quali non può il retto in guisa alcuna stanziare.

Teorica giusta cui dee moderarsi l' uso delle pene e censure ecclesiastiche.

6. Ma la cautela spetta alla pratica, ed ogni pratica affinchè non sia puramente materiale e meccanica, abbisogna di una norma, o per parlare col linguaggio delle scuole, di una teoria chiara e sicura che siale di luce e di scorta. Una teoria adunque sarà necessaria a tutti coloro che vogliono portar certo giudizio sulle pene e sulle censure ecclesiastiche.

Capi di tal teorica. Primo capo.

7. Ora sì fatta teoria deve desumersi e stabilirsi da alcuni capi di certa e verace dottrina, de' quali il primo è il seguente: *I romani pontefici stessi solennemente affermano poter essi talune volte esser tratti in errore nell' uso delle pene e delle censure ecclesiastiche, e aggiungono inoltre avere i colpiti da queste il diritto di richiamarsi della loro sentenza, ed essere al tempo medesimo stretto ufficio della pontificia autorità dare ascolto e soddisfare a siffatti richiami.*

Si mostra la verità del medesimo.

8. Alessandro III scrivendo all' arcivescovo di Ravenna (presso Gregorio IX, Decretal. lib. 1. tit. 3, *de Rescrip*, cap. 5) così ragiona: « Se taluna volta abbiamo alla fraternità tua dirette alcune parole che sembrano avere inasprito l' animo tuo, non devi turbartene, e prendendo attentamente a considerare la qualità dell' af-

fare su cui ti si è scritto, o con riverenza adempi l'ordinamento nostro, o quando tu rinvenga una sufficiente ragione per non adempirlo, con tue lettere cel manifesta: perchè non ci avremo a male che tu non faccia quello che a noi fosse stato suggerito con intendimento pravo e maligno. » Dalle quali parole riposte fra le canoniche leggi, manifestamente si deduce che il papa, nelle materie che non sono puramente dommatiche, e che non debbono computarsi nel novero de' fatti puramente dommatici, non possiede la infallibilità; ch' egli può essere ingannato dall' altrui malignità e nequizia; e che d' altra parte i vescovi hanno il diritto di prendere ad esame l' ordinamento ricevuto, di non eseguirlo quando lor paia per giuste ragioni men retto, richiamandosene al pontefice stesso, il quale ha per contrario l' obbligo di portare in pace *(patienter sustinendi)* ch' esso non venga adempiuto *(si non feceris)*.

Vero spirito della gerarchica subordinazione.

9. Ed a questo proposito non possiamo tenerci dal fare osservare quale sia il vero spirito della subordinazione gerarchica. È uno spirito di riverenza per l' autorità suprema del pontefice, ma nelle materie puramente disciplinari è altresì uno spirito che non impedisce ai prelati, *cui lo Spirito santo pose come pastori a governare la chiesa di Dio*, di esaminare prudentemente ciò che dall' autorità suprema è stato operato, e di notificare ad essa con ossequiosa libertà i pensamenti loro e i loro richiami: che è quanto dire che, come nella Chiesa regna il principio del-

l'autorità salutare, così dalla Chiesa è sbandito il dominare imperiosamente. « Pascete, dice san Pietro (epist. I, cap. 5, v. 2, 3), il gregge di Dio che da voi dipende, governandolo non forzatamente nè come per dominare ; » e san Girolamo (ep. II ad Nepot.): « I vescovi si ricordino che son sacerdoti, non padroni; onorino i cherici come cherici, affinchè essi pure sieno onorati dai cherici come vescovi. » E finalmente Gesù Cristo stesso per bocca di san Matteo (cap. 20, v. 25 e 26): « Voi sapete che i principi delle nazioni la fan da padroni sopra di esse, e i loro magnati le governano con autorità: non così sarà di voi. » A queste della verità infallibile aggiugni le belle parole del cardinal Goffredo de Vendôme al cardinal Pietro Léon: « Alcuni credono tutto esser permesso alla Chiesa romana, e poter essa dispensando, fare altramente da ciò che la Scrittura comanda. Quest' opinione è *insensata*. La Chiesa romana non ha poter maggiore di san Pietro, nè di Cristo medesimo, il quale non venne per abolir la legge ma per compierla. Ella pertanto dee valersi del potere consentitole da Cristo non a propria volontà, ma giusta la tradizione di Cristo stesso; e se il pontefice sia avvertito da taluno di correggere ciò ch' egli abbia stanziato, dee ricevere siffatti avvisi, come san Pietro ebbe ricevuti gli avvisi di san Paolo. »

Secondo capo da cui dipende la teorica delle pene e censure ecclesiastiche.

10. Il secondo capo di dottrina, onde formar si dee la teoria sulla quale posi la cautela che deve guidarci ad investigare e a deliberare sulle pene e censure ecclesiastiche, è questo: *Procla-*

*marsi solennemente dai pontefici che, attesa la fallibilità de' loro giudizi nel decretarle, può addivenire o che sia scomunicato davanti alla Chiesa chi non è scomunicato dinanzi a Dio, o che sia scomunicato dinanzi a Dio chi non è davanti alla Chiesa.*

Prova di questo secondo capo.

11. Innocenzo III, scrivendo all' abate di Sant'Andrea (presso Gregorio IX nel libro V delle Decretali, tit. 39, *De sent. excom.*, cap. 28), così favella: « Ci è stata fatta spesse volte richiesta, se, uscendo di vita senza ricevere il beneficio dell' assoluzione, alcuno scomunicato nel quale siano apparsi manifesti indizi di penitenza, e da lui non sia dipeso che non siasi riconciliato all' unità ecclesiastica, possa per esso accogliersi l' elemosina, ed in suo suffragio farsi dai fedeli preghiera. Tu ci fai la stessa dimanda, e noi brevemente rispondiamo: che il giudizio di Dio si appoggia sempre alla verità che non inganna nè è ingannata, ma il giudizio della Chiesa talune volte tien dietro all' opinione, cui avviene *spesso* di ingannare e d' essere ingannata: il perchè di tanto in tanto accade, che colui che è legato appresso Iddio, sia sciolto presso la Chiesa, e sia per sentenza di questa inceppato chi è libero appresso a Dio. »

12. Adunque i giudizi del pontefice e della Chiesa, co' quali si decretano pene e censure, tuttochè emanino sempre dall' autorità ricevuta da Dio, non solo non sono una stessa cosa con i giudizi di lui, ma neppure ad essi talune volte conformi. Dunque la corrispondenza tra il *quod-*

*cumque ligaveris super terram, erit ligatum et in cœlis,* ed il *quodcumque solveris super terram, erit solutum et in cœlis,* non è illimitata e perpetua, *accadendo talune volte* che lo sciolto in terra sia legato in cielo, e lassù sia libero e franco colui che quaggiù è da legami costretto. E perciò siffatta corrispondenza non è illimitata e perpetua, perchè la Chiesa ed il pontefice ne'loro giudizi di pene e di censure, anzi che appoggiarsi sempre sopra la certa e limpida verità, sono astretti a seguire la verosimiglianza delle opinioni.

Corollario importante.

13. Onde ne siegue, essere incomportabile ed anticristiano lo sfacciato ed insolente affermar di coloro, i quali senza matura considerazione dommaticamente pronunziano, che taluno scomunicato esternamente nella Chiesa, o morto eziandio nell' esterna scomunica, è parimenti scomunicato nel cielo, nè dal cielo può attendere altro giudizio che di condanna. È questo un contraddire ad Innocenzo III, le cui parole sono registrate nei decreti canonici, un repugnare alla certissima dottrina, che la Chiesa talvolta in siffatte materie si governa con fallibili opinioni, è un esser dimentichi di ciò che dice san Paolo:[1] *Chi è infermo che io non infermi?* e della sovrana legge cristiana dall'apostolo medesimo predicata[2] che *la carità è paziente e benigna, non è astiosa, non è insolente, non è ambiziosa, non si muove ad ira, non pensa male, non gode dell'in-*

[1] 2. ad Corinth. c. 11. v. 29.
[2] 1. ad Corinth. c. 13. v. 4-7.

*giustizia, ma fa suo godimento del godimento della verità: a tutto s' accomoda, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.*

Delle condizioni richieste perchè i legati in terra con censura sieno del pari legati in cielo.

14. Ma quali saranno le condizioni richieste perchè i legati in terra con iscomuniche, siano del pari legati presso a Dio?

Insegnamenti comuni dei canonisti.

Favellano lungamente i canonisti di siffatte condizioni, e ad annoverarle sicuramente ricercano in particolare a chi si appartenga di legar con censure, chi possa essere da censure costretto, e per ultimo trattano de' delitti pe' quali si dan le censure. Delle quali cose tutte può tra gli altri consultarsi Sebastiano Berardi nel suo commentario *In ius ecclesiasticum universum*, par. II, diss. 3.

15. Noi, tralasciando di ripetere dottrine elementari e notissime, ci staremo contenti ad annoverar solo alcune avvertenze di frequente, non senza danno della verità e scapito della carità cristiana, dimenticate e neglette.

Avvertenze di san Pier Damiani.

16. E primamente avvertiremo col beato Pier Damiani non doversi usar la scomunica *che o in materia di fede cattolica, ovvero in materia puramente spirituale.* Scrivendo egli al pontefice Alessando II, come può vedersi nel libro I delle sue lettere (lett. 12ª): « Due cose (dic' egli) soglionsi frequentemente fare dalla sede apostolica, le quali, secondo io avviso, meritano, quando alla prudenza della Santità Vostra sembri somigliantemente, d' essere interamente corrette. » E quali sono questi due capi di pratica e di disciplina, che il santissimo dottore e cardinale Pier Damiani desiderava che fossero interamente cor-

retti? Il primo: la frequenza della scomunica; « l'uno: che quasi in ogni pagina delle decretali è inserito un anatema; *[Unum: quia cunctis fere decretalibus paginis anathema subjungitur]*; » l'altro: la poca cura che dalla santa sede o da' vescovi si poneva nello stimar le prove valevoli a convincere il reo e la trascuranza di ascoltare i suoi richiami. Quindi ripiglia: « cotale usanza veramente non seguirono nè san Gregorio, nè gli altri che ne' diversi tempi ressero gloriosamente l'apostolica sede, ed a mala pena troverai aggiunto a' loro ordinamenti l'anatema, ed essendovi, lo vedrai accompagnato dalla clausola della fede cattolica. »

Doppia pratica della sede apostolica nell'uso delle pene e delle censure.

17. Si distingue pertanto nell'uso delle pene e delle censure una doppia pratica della sede apostolica, la prima propria de' primi sette secoli della Chiesa, la seconda abbracciata ne' secoli che a quelli conseguitarono; l'una ritrosa nel lanciare anatemi, solo lanciarli allora che si fosse trattato di sóccorrere e di provvedere alla fede cattolica pericolante; l'altra facile e subitanea dispensatrice di censure e larga a profusione di anatemi, e però da san Pier Damiani reputata degna di correzione.

Che la pratica posteriormente abbracciata sembra meritevole di correzione.

18. Nè a torto: conciossiachè essa si dipartisse e dissentisse dalla pratica della venerabile antichità, più particolarmente informata del verace spirito evangelico ed apostolico; ed avesse avuto cominciamento in tempi oscuri e semibarbari, nei quali la scienza e la santità era ben lungi che adequassero la scienza e la santità precedente.

A questo aggiugni che l'uso troppo frequente

del più gagliardo nervo della disciplina ecclesiastica, anzichè crescerne la riverenza e 'l vigore, il rendeva invilito e fiacco, e dirò meglio, impotente: poichè in uso così soverchio, che ben potresti nominare abuso, non potevano essere rari gli abbagli, i quali riferendosi a materia più che ogni altra importantissima, si vogliono con ogni studio rimossi.

Digressione sul valore ecclesiastico dei due vocaboli anatema e scomunica.

19. Ora rifacendoci al passo testé allegato, e scorgendo in esso dal santo cardinale adoperato il vocabolo *anatema;* potremmo dubitare se *anatema* sia una cosa medesima con la *scomunica* o in alcun modo diversa.

Leggonsi talvolta indifferentemente adoperati.

Al qual proposito noteremo che sebbene ne' monumenti e ne' canoni ecclesiastici i due vocaboli di *anatema* e di *scomunica* si trovino talvolta indifferentemente e promiscuamente adoperati; tuttavia a voler parlar propriamente, ha ciascuno significazione propria, l'una dall' altra diversa, e ciascun d'essi denota diverso modo di coercizione.

Speciale e propria significazione di amendue.

20. Il perchè Bonifacio VIII insegnava (nel cap. I *De sent. excom.* in Sexto) la scomunica essere *medicinalem et disciplinantem non eradicantem*, laddove Agostino ci significava (in can. 18, caus. 2, quest. 1) l' anatema essere *mortale;* la quale affermazione viene ribadita nel canone XLI, causa 11, quest. 3, ove si dice che esso è *condanna alla morte eterna*. L' anatema inoltre distinguono dalla scomunica e Giovanni VIII nel can. 12, caus. 3, quest. 4; e Simmaco nel can. 3, caus. 3, quest. 5; e Nicolao nel can. 2, caus. 4, quest. 1; e Celestino III nel cap. 10 de' Giudizii.

21. E rettamente: poichè la natura e gli effetti dell' anatema e della scomunica grandemente fra loro si disferenziano: conciossiachè l' anatema non si decreti che contro coloro i quali, ostinatamente resistendo alla Chiesa, tolgono ogni probabile speranza di lor futuro ravvedimento. E però nel suddetto can. XLI si nota che l' *anatema non viene imposto che per mortale delitto,* cioè per tal delitto, in cui altri la duri fino alla morte; com' è palese per le seguenti parole: *a colui che altrimenti non potrà essere corretto.*

22. E di questa natura sono gli eretici, i quali rompono non pure il vincolo della carità, ma quello eziandio della fede, col quale eran prima stretti all' unità della Chiesa; ed i rei di gravissimi delitti, i quali quantunque sieno scomunicati, si rimangono pervicaci nella loro perfidia; ond' è che sono reputati (cap. ult. *De pœnis*) spregiatori dell' ecclesiastica autorità, chiamati *insordescentes in excomunicatione*, e però tenuti quasi eretici.

Differenze dell' anatema e della scomunica.

23. L' anatema adunque è anzi una pena che una censura, ed è assai più grave della censura: la qual verità si manifesta ancora da ciò, che nel detto can. XLI, caus. XI, quest. 3, vien tolta al vescovo la potestà di ferire alcuno con anatema, senza il consenso dell' arcivescovo.

Riguardo poi agli effetti dell' uno e dell'altra scrive il Berardi (*Commentar. in jus ecclesiasticum univ.*, edit. Ven. 1778, tom. IV, pag. 187, col. 1): « Sono invero ambedue e lo scomunicato soltanto e l' anatemizzato fuori della Chiesa, ma

non allo stesso modo; sendochè gli anatemizzati perdono tutti i diritti ecclesiastici che sono loro interamente tolti, per così dire, dalla radice; come avviene ne'*deportati*, che a guisa de' morti in cui siano compiutamente spenti tutti quanti i diritti, sono cacciati fuori della città: ma gli scomunicati tuttochè messi fuor della Chiesa, e resi impotenti ad aver parte cogli esercizi de'rimanenti fedeli, serbano tuttavia taluni diritti in radice, se così è lecito esprimersi, a modo de'*relegati*, i quali mandati a' confini, nulla possono operare insieme con gli altri cittadini nella loro città, ma dentro da sè ritengono in potenza il sommo diritto della cittadinanza: e per ristringermi in poche parole, essi rimangono cittadini non per fatto, ma per nudo diritto. »

Terzo capo della teorica.

24. Chiarita in tal modo la differenza dell'anatema e della scomunica, *diremo che riguardando al giure originale della Chiesa, ed alla indole propria della scomunica, questa non deve nè può decretarsi che in materie puramente spirituali.*

Sentenza di Giovanni Gersone.

Ecco come su ciò ragiona Giovanni Gersone nel libro *Della vita spirituale dell' anima* (Oper. tom. III, edita in Antuerp. 1706, col. 53 e col. 101): « Sembrerebbe spediente che non si desse mai sentenza di scomunica se non che contro ai *contumaci nelle cose puramente spirituali*, e quando la trasgressione torna *manifestamente* a scapito e dissipazione della fede e della sua libertà, come avviene negli eretici, negli scismatici e ne'lor fautori; da che la scomunica, a voler dire

il vero, è un sostegno, e *bastone puramente spirituale*, e perciò, secondo buona ragione, non vuolsi adoperare nel difendere le cose temporali e quasi profane; non dovendosi queste conservare o ripetere in guisa che maggiore sia il danno di coloro da' quali vengono richieste, che non l'utilità di quei che le richieggono, che è quanto dire de' creditori. Ed il danno che ricevesi dalla scomunica è assai più grande di qualsivoglia temporale vantaggio. »

Si chiarisce la sentenza di Giovanni Gersone.

25. Ove è a distinguere l'asserzione dello scrittore dalle ragioni, con le quali la ribadisce e rafforza. L'asserzione è sposta nelle seguenti parole: « Sembrerebbe spediente che non si desse mai sentenza di scomunica se non che contro ai contumaci nelle cose puramente spirituali, e quando la trasgressione torna manifestamente a scapito e dissipazione della fede e della sua libertà, come avviene negli eretici, negli scismatici e ne' lor fautori. » Siffatta asserzione è sì chiara che non ha d'uopo di comenti o di chiose, e notifica per l'appunto ciò che noi ancora affermiamo.

26. Le ragioni poi ond'essa è avvalorata, sono di doppia specie; la prima interna, tolta dalla natura delle cose stesse, l'altra esterna, la quale anzichè prova giuridica, vuolsi reputare efficacissima congruenza.

E facendoci dalla prima, la scomunica, riguardando al diritto originale della Chiesa, meritamente si dice *bastone puramente spirituale*, sì perchè l'autorità di decretarla viene da Cristo autore di un regno non temporale, come quello

di Cesare, ma spirituale come quello del Padre suo che sta ne' cieli: sì perchè propria della Chiesa, la quale è società non terrena ma celeste, non profana ma sacra, non civile ma religiosa, non naturale ma soprannaturale: sì perchè riguarda gli uomini non naturalmente come uomini, nè socialmente come cittadini, ma soprannaturalmente come credenti e cristiani, che come tali non han che beni spirituali da perdere, e mali spirituali da incorrere: e sì finalmente perchè Paolo c' insegna che le armi della Chiesa *non sono carnali:* « Imperocchè (dic' egli) camminando noi nella carne, non militiamo secondo la carne: e le armi della nostra milizia non sono carnali, ma potenti in Dio ec. »

27. A buon dritto adunque può ragionarsi nel modo seguente: un mezzo puramente spirituale e sacro, qual è la scomunica, non può abbassarsi ad un ordine inferiore, qual è il temporale e il profano; ordine sottomesso a Cesare ed ai mezzi proprj di Cesare, e però si rimane nell' ordine più eccelso religioso e spirituale. Ora posta una tale intrinseca circoscrizione, è manifesto non potersi assumere di per sè la scomunica alla protezione delle cose temporali e quasi profane. Dunque *di per sè* la scomunica non è che una tutela coattiva entro i confini delle cose spirituali e religiose.

28. A questa conchiusione, cui nulla manca perchè sia detta perfetta e sicurissima prova, aggiugne il cancelliere di Parigi, e l' oracolo di Costanza, il Gersone, tale una congruenza,

che bene esaminata e pesata da chi è veracemente informato ed animato dallo spirito dell' evangelio, non può non riuscire gravissima. Imperocchè il nuovo ordinamento dell' evangelio è la carità; onde il segno stabilito da Cristo al riconoscimento de' discepoli suoi: *Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli se avrete amore l' uno per l' altro* (Joan. 13, 35). Ora se la naturale giustizia impone di non fare contro agli altri quello che non vorremmo fatto contro a noi medesimi; la carità cristiana richiede che tu rinunci al bene ed al vantaggio tuo, quando dal conseguimento di questo al tuo prossimo venga male e svantaggio; e ciò viemaggiormente allora che il bene, il quale per te vuole acquistarsi, sia dell' altrui male minore. Quindi esclama san Paolo: « Se un cibo serve di scandalo al mio fratello, non mangerò carne in eterno, per non dare scandalo al mio fratello. » E di nuovo: « Non voler per un cibo distruggere l' opera di Dio » che è quanto a dire, non volere per una cosa corruttibile e di poco momento corrompere e guastare l' opera della grazia, vale a dire, la carità; e soggiugne « Bene sta di non mangiar carne, e di non ber vino, nè prender cosa che al tuo fratello sia cagione d' inciampo, di scandalo, di debolezza. » Quindi il medesimo apostolo per ben due volte afferma: « Tutto vi è permesso, ma non tutto è spediente; » ed egli medesimo inculca, che ogni potestà debba secondo lo spirito dell' evangelio caritatevolmente esercitarsi non a distruzione ma ad edificazione.

29. Ora non può dubitarsi che qualunque

sia il danno che proviene dalla perdita de' beni temporali e profani, sarà sempre minore di quello che dalla scomunica si reca a coloro, contro cui viene lanciata: la quale immediatamente staccandoli dal corpo mistico della Chiesa e dalla comunione de' Santi, li priva di tali beni, che essendo in sè massimi, sono eziandio sementa e fondamento di merito richiesto per l'infinito de' beni, il quale dimora nella futura trasformazione nella gloria di Dio. Adunque se la carità deve informare e governare tutti gli atti del cristiano, se dee massimamente dirigere gli atti de' cristiani pastori, ed in special modo di quello che è il sovrano lor capo, il pastore de' pastori; manifestamente apparisce che le scomuniche decretate a tutela di cose temporali e profane mal *di per sè* si confanno con lo spirito dell' evangelio e del cristianesimo.

Si propone a sciogliere una doppia questione.

30. Ma soggiugnerà taluno: *quando fu mai che si dette cominciamento a brandire ed usare cotali armi a guarentigia e mantenimento degli averi corruttibili e terreni, e perchè l'ecclesiastica autorità vi s' indusse?*

Dottrine necessarie a premettersi.

Prima di rispondere a queste due domande, mi piace di recare in mezzo varj principj e dottrine, e fra queste primamente *l' incontrastabile dottrina della distinzione tra i due sovrani poteri, il potere soprannaturale religioso proprio della Chiesa, ed il naturale civile proprio dell' umana società.*

Distinzione del supremo potere del sacerdozio dal

31. Che v' abbiano due diverse sovranità su questa terra, la spirituale cioè e la temporale, e

che l' una dall' altra si dispai in guisa che, sebbene s' accolgano in una persona medesima, tuttavia l' una rimanga dall' altra distinta, è tema già trattato ed evidentemente dimostrato da tanti valentuomini, che oramai farebbe opera inutile e noiosa, colui che imprendesse a trattarlo ed a dimostrarlo. La diversa natura, onde sono e l' una e l' altra informate, il diverso fine a cui necessariamente tender debbono, le testimonianze de' libri sacri, de' santi padri, de' sommi pontefici, degli scrittori ecclesiastici, del precetto di Gesù Cristo « rendete a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio » fino alle parole del cardinal Brunelli in questo anno medesimo, nella sua lettera a Vittorio Emanuele del 12 Gennaio, con le quali afferma « che per sapientissimo consiglio del divino autore delle due supreme potestà, ond' è governato il mondo, prescrivendo loro un diverso fine ed una diversa attribuzione, sono esse *essenzialmente separate e distinte*, » ce lo mettono a vedere chiarissimamente e sicurissimamente.

supremo potere dell' impero.

Pecca adunque o per non iscusabile ignoranza o per maligno e pravo intendimento chi non vuole le due sovrane potestà fra loro a vicenda diverse, ma a sua posta le frammischia e confonde.

32. L' altra dottrina da richiamarsi alla memoria è *avere ambedue le potestà un carattere proprio, il quale dimora nella scambievole indipendenza riguardo al proprio fine ed ai proprj mezzi.*

L' uno e l' altro supremo potere inverso il proprio fine ed i proprj mezzi è indipendente.

Di questa indipendenza è argomento chiarissimo la voce medesima di *maestà, di sovranità*, la cui idea viene distrutta allora che si accompagni coll'idea della dipendenza, importando contradizione maestà e sovranità nell'ordine suo dipendente. Sono argomenti chiarissimi le sentenze e i detti degli uomini i più santi e più autorevoli.

33. Il grande Osio vescovo di Cordova, come riferisce S. Atanasio, predicava questa verità all'imperatore Costanzo: « Non t'impacciare, diceva, nelle cose ecclesiastiche, e non tocca a te il comandare a noi in queste cose. Dio ha dato a te l'impero sulle cose profane, a noi sulle sacre. Siccome chi toglie a te l'impero fa contro il precetto di Dio, così tu volendo disporre sulle cose della Chiesa commetti un gravissimo peccato. Sta scritto: *Date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio*. Dunque non è lecito a noi ingerirci nel tuo governo, ed a te non è lecito ingerirti nel nostro. » (S. Athan. in hist. Arian. ad monach. edit. Maurin. nº 44).

34. Ed è notabile che le sopra riferite parole di G. Cristo, *Date a Cesare* ec., sono spesso citate da' santi padri per provare l'indipendenza delle due potestà l'una dall'altra. Teodoro Studita parla ad un imperatore così: « A te, o imperatore, è stato commesso il governo civile e militare; questa è la tua incombensa. La Chiesa è stata affidata ai pastori e dottori. » E più sotto: « Le cose ecclesiastiche appartengono ai sacerdoti e dottori: all'imperatore appartiene l'amministrazione delle cose temporali. » (Ap. Baron. ad

ann. 814 nº 17, 19). Tutti i padri sono dello stesso sentimento.

35. Nè da loro dissentono gli altri scrittori ecclesiastici: siane fra questi, lasciando tutti i rimanenti, testimonio il Bossuet, che nella sua opera (*Istruz. di un principe*, p. 4, cap. 3, art. 3), dice: « Or vedasi quanto queste due potestà, l'ecclesiastica e la reale, siano indipendenti l'una dall'altra; poichè l'una e l'altra aveano tutta lor perfezione, tutta la dignità, e tutto il loro esercizio, benchè fossero separate secoli interi. Il sacerdozio ha conservato i propri diritti, e l'impero ha ritenuti i suoi. » In un'arringa fatta nel parlamento di Parigi nel febbraio 1731, fu detto: « Noi riconosceremo sempre la distinzione e l'indipendenza delle due potestà sulla terra per la condotta degli uomini, pel sacerdozio e per l'impero, pel potere della religione, e per quello del governo temporale. » (Mandam. del card. de Bissy del 5. genn. 1732). Finalmente anche un protestante confessa a chiare note questa verità: « La potestà temporale e spirituale, ossia l'ecclesiastica e la politica, tuttochè siano membri di un sol corpo politico, e parte d'una sola repubblica e della chiesa cristiana; tuttavia l'una non soggiace all'altra, l'una non può senza scelleratezza invadere dell'altra i confini e la giurisdizione. » (Barclai *de pot. Papæ contr. Monarcomac.* cap. 4).

36. Della qual verità finalmente è indizio ed argomento lucidissimo e *certissimo* il riflettere che negata la scambievole indipendenza di ambe-

due le potestà entro i loro limiti e nell'ordine loro, cesserebbero non meno l'autonomia della Chiesa che l'autonomia dello Stato, e quindi si aprirebbe l'adito ad una serie innumerevole di sconcezze e di danni. Adunque non solo deve ammettersi la distinzione de' due poteri supremi, ma consentirsi che essi sieno essenzialmente nel loro giro e nell'ordine loro liberi e franchi da ogni pressura e vincolo di dipendenza.

Nel supremo potere del sacerdozio si vuol distinta l'autorità originale, primitiva, essenziale dall'autorità avventizia, accidentale e mutabile.

37. Il terzo capo di dottrina finalmente che pur ci fa mestieri di rammentare si è, *che ragionandosi dell'autorità del sacerdozio, conviene attentamente far distinzione dall'autorità originale, primitiva, essenziale, dall'autorità accidentale, avventizia e mutabile.*

Riguardando a siffatta distinzione scriveva Giovanni Gersone nel libro *Della potestà della chiesa e dell'origine del diritto* (cons. 2°): « La potestà di giurisdizione nel fòro esterno è doppia: l'una è quella che è stata data immediatamente da Gesù Cristo secondo la legge evangelica; la seconda è quella ch'è stata aggiunta per costituzione e decreto degli uomini o per dono de' principi. »

38. Nè di ciò si può muovere dubbio alcuno, se già non vogliasi contraddire a quanto narra la verace storia, ed al confronto del diverso procedere della Chiesa ne' varii secoli, ed in quelli principalmente, che si chiamano dell'età media. Imperocchè sì per la storia e sì pel detto confronto è fatto manifestamente palese che tardi la Chiesa ha incominciato ad esercitare alcuni atti

di giurisdizione, de'quali non trovasi traccia ne' secoli precedenti; che di cotale giurisdizione non è dato ai teologi e ai canonisti assegnare origine nella Scrittura e nella tradizione apostolica; e però, che siffatta giurisdizione è venuta alla Chiesa da altri fonti che soprannaturali e divini, e che per conseguenza non può reputarsi giurisdizione originale, primitiva, essenziale, ma avventizia, accidentale e mutabile.

Si risponde alle due questioni superiormente proposte del quando e del perchè la scomunica siasi estesa alla tutela delle cose temporali.

39. Richiamati alla mente questi tre capi di dottrina, ci sarà agevole di soddisfare alla dimanda *del quando e del perchè la scomunica siasi estesa alla tutela ed al mantenimento delle cose temporali e terrene.*

Il Gersone nel trattato testè citato (Oper., tom. II, col. 232) dopo aver riferito il passo di san Matteo (XVIII, 15): « Se il tuo fratello avrà commesso mancamento contro di te, va e correggilo.... che se non ti darà ascolto, fallo sapere alla Chiesa, e se non ascolta nemmeno la Chiesa, abbilo per gentile e pubblicano; » e commentatolo a questo modo: « Su tali parole si fonda la potestà giuridica di scomunicare e d' interdire dagli ecclesiastici sacramenti e dalla comunione dei fedeli, i ribelli e i disobbedienti alla Chiesa, come usò l'Apostolo, e come egli stesso esortò che gli altri facessero scrivendo a Tito (3, 10) che schifasse dopo la prima e la seconda correzione l'uomo divenuto eretico; » e finalmente dopo avere accennato come per larghezza de' principi la Chiesa successivamente acquistasse molte temporali giurisdizioni e molti averi, soggiunge: « E quindi

avvenne che la censura ecclesiastica, la quale Cristo volle che si desse e si decretasse a quel modo e per quelle cagioni che dice san Matteo nel passo citato di sopra; dopo la dotazione della Chiesa in beni temporali, fu per mezzo delle scomuniche e degli interdetti applicata ad infrenare e respingere coloro che volevano appropriare a sè ed impedire il godimento di siffatte cose temporali: la qual pena e censura fu primamente istituita contro agli scismatici ed eretici ostinati, e contro agli altri viziosi incorreggibili. »

40. È adunque manifesto che l'uso delle censure a tutela coattiva delle cose temporali cominciò nella Chiesa con le giurisdizioni e coi latifondi signorili, ad essa per munificenza dello Stato assentiti; è manifesto, che tale estensione dell'originale potere delle censure ebbe sua origine e nascimento da un fatto umano e contingente; e da ultimo è manifesto, che cessando un tal fatto umano e contingente, debba cessare altresì la estensione del dritto originale del potere coattivo della Chiesa.

Danni provenuti da siffatta estensione.

41. Di quanti mali poi sia stata madre questa estensione, cel dicono ad ogni piè sospinto le storie. A chi si piaccia di aprire i volumi in cui sono registrati i fatti de' romani pastori e degli altri pastori del gregge cristiano, darà non pur noia ma cordoglio gravissimo il tornare alla mente i tristissimi e vituperevoli effetti che originarono dalle censure adoperate in difesa delle temporali bisogne.

42. Gersone dopo averli in sunto accennati,

prosegue: « Questa applicazione poi della *spada spirituale* a difesa delle cose temporali, se abbia prodotto e produca confusione grande nella Chiesa, invilimento e dispregio della scomunica, viluppo e danno anzi che libertà e salvezza spirituale alle anime, l'esperienza me ne sia testimone. »

43. Quasi dicesse, nell'uso accidentale ed avventizio de' poteri, dee dal sacerdozio seguirsi a norma ciò che comunemente accade, ed usarne se utile, guardarsene se dannoso. Ma l'esperienza di molti secoli dimostra che l'uso accidentale del potere di scomunicare a guarentigia e difesa delle temporalità, piuttosto che utile, è riuscito per contrario dannoso di moltiplice danno; di danno, di grande confusione perturbatrice della Chiesa, di spregio e vilipendio della scomunica, spada ecclesiastica di tutte formidabilissima, di lacci tesi alle anime di molti, di salute sempiterna messa in pericolo. Adunque è giuocoforza conchiudere, essere conveniente, se si riguardi al verace utile de' fedeli e della madre loro, che tale uso finalmente cessi: che il cielo soverchiamente abbassandosi inverso la terra, non comunica a questa i suoi splendori, ma da' materiali vapori di essa si annebbia e si offusca.

Essa dette origine al primo articolo della dichiarazione del clero gallicano.

44. Il qual vero apparirà vieppiù manifesto allora che pongasi mente agli infiniti mali che tenner dietro alle censure, non certamente con maturo senno, nè con benigno spirito di carità evangelica impiegate nelle quistioni di stati e di regni. Al qual proposito non è mestieri ritoccare

nè quando primamente nè da chi si adoperassero in siffatti litigi. La cosa è anche nota di troppo, e meglio che essere dichiarata narrando, si vuole a vantaggio della Repubblica e della Chiesa seriamente considerare. Alla qual considerazione volgendo l'animo, ci si farà innanzi tratto davanti agli occhi la Francia, che non si credette mai legata da cotai vincoli; e se pure Roma stimò talvolta di lanciare scomuniche contro i re cristianissimi, la nazione intera, l'Università, la Sorbona, il clero, i parlamenti, i giureconsulti con voto unanime protestarono contro un tanto pernicioso abuso delle somme chiavi. Il perchè a cessarne eziandio il pericolo, Luigi XIV, vedendosi minacciato da Roma, sostenuto da un dottissimo e famosissimo vescovo, reputò necessario di eccitare il clero tutto di Francia a dare su tal punto il suo giudizio. Quindi trasse sua origine l'articolo primo della sempre memorabile dichiarazione del clero gallicano del 1682, così conceputo: « che san Pietro ed i successori suoi, vicari di Gesù Cristo, anzi tutta anch'essa la Chiesa, non hanno ricevuto da Dio autorità che sulle cose spirituali risguardanti la salute, ed in niun modo sulle cose temporali e civili: che però i re non sono sottomessi ad alcuna potenza ecclesiastica in ciò che spetta al temporale; che non possono essere deposti direttamente od indirettamente per l'autorità del capo della Chiesa; che i lor soggetti non possono essere sottratti dall'officio di sommessione e d'obbedienza che loro debbono, ovvero dispensati dal giuramento di fedeltà; e che

questa dottrina necessaria alla pubblica pace, nè meno vantaggiosa alla Chiesa che allo Stato, dee reputarsi conforme alla sacra scrittura, alla tradizione de' padri della Chiesa, ed agli esempi dei santi.

Difesa fattane dal Portalis per ordine dell' imperatore Napoleone I.

45. Laonde il Portalis che nel 1801 tolse a difendere per ordine dell' imperatore Napoleone primo gli articoli organici, a quel modo che il Bossuet nel 1682, richiedendolo il clero francese, ne ebbe difesa la dichiarazione, raccolte al medesimo scopo molte e splendide testimonianze, ne inferì: « Tutto sottrae i sovrani nelle cose temporali e civili alle scomuniche ed alle censure apostoliche; » quindi soggiunse: « Non ci dimentichiamo mai, che i corpi delle nazioni, i loro rappresentanti e i loro capi, per ciò che spetta all' ordine temporale e civile non son sottomessi che al giudizio di Dio, secondo l' uso dell' antichità cristiana, e gl' insegnamenti d' Ivone di Chartres. La Chiesa non pronunciò mai censure contro gl' imperatori ariani. I vescovi di Francia hanno assai volte scritto al Papa, che il sovrano per cose temporali non dee essere scomunicato: i canoni ed i capitolari portano il rispetto dovuto ai sovrani ed ai capi degli Stati fino ad ordinare, che se il capo dello Stato abbia ricevuto uno scomunicato in sua grazia, e lo abbia ammesso alla sua mensa, la Chiesa per questo lo riceve alla sua comunione. Anzi neppure possono fulminarsi le censure contro i tribunali, i magistrati ed i pubblici ufficiali incaricati della esecuzione delle leggi e degli altri comandi del sovrano: essendo

manifesto che tornerebbe a nulla l'aver sottratti i sovrani a' colpi delle censure, se i medesimi potessero adoperarsi contro i ministri e gli agenti della loro autorità. »

Si promulgano di nuovo le dichiarazioni del 1682, come legge generale dell'impero. Adesione dell'Arcivescovo di Parigi e di tutto il clero.

46. Il perchè scomunicato Napoleone primo dal pontefice Pio VII, fece a sua difesa promulgare di nuovo le dichiarazioni del 1682, come legge generale dell'impero con decreto del 25 febbraio 1810; e l'arcivescovo di Parigi, e con l'arcivescovo tutto il clero, ammesso alla presenza imperiale nel 1811, vi aderì solennemente e rafforzò l'adesione con eloquente e grave discorso.

47. Quanto abbiamo accennato del regno di Francia, può egualmente affermarsi dell'Inghilterra, quando era cattolica, della Scandinavia, della Germania, della Spagna, del Portogallo e della stessa Italia fino a' nostri giorni. Imperocchè dopo le ultime fazioni di guerra contro all'austriaco, e la pace di Villafranca e gli avvenimenti che a questa conseguitarono, tostochè si pispigliò primamente di una scomunica, e si tenne appresso ragionamento d'una bolla infatti diretta contro a tutti coloro ch'ebbero contribuito alla instantanea defezione delle Romagne, ed al loro distaccarsi dagli Stati romani; il re Vittorio Emanuele nell'apertura del Parlamento, il 2 aprile 1860, così si espresse: « Sostenuto dalla pubblica opinione e dall'amore de' popoli, non lascerò ledere nè menomare alcun diritto, alcuna libertà; fermo come i miei antenati, sovrani cattolici, nel rispetto dovuto al capo supremo della religione, se l'autorità ecclesiastica usa delle

Protesta del Re Vittorio Emanuele contro l'abuso delle armi spirituali negli interessi materiali.

armi spirituali negli interessi temporali, saldo nella mia buona coscienza e nelle tradizioni dei miei avi, io saprò trovar delle forze per mantenere intera la libertà civile e la mia autorità, della quale non debbo render conto che a Dio solo ed ai popoli miei. »

48. E nel tempo stesso brigandosi alcuni d' introdurre in Francia la bolla di scomunica, il governo imperiale altro non fece che pubblicare nuovamente, in forma di avvertimento diretto *omnibus et cunctis,* come suol dirsi, l' articolo primo della legge organica del germinale, anno XI: « Nessuna bolla, nessun breve, rescritto, decreto, mandato, provvisione, segnatura che serva di provvisione, nè altre spedizioni della corte di Roma, tuttochè riguardino soltanto i particolari, potranno esser ricevute, pubblicate, stampate, nè altrimenti messe in esecuzione, senza l'autorizzazione del governo. »

Si ripubblica in Francia l'articolo primo della legge organica del germinale.

49. Nè queste pratiche sono nuove o senza ragione; ma antichissime e fondate sulla verace e giusta distinzione delle due supreme autorità. Il perchè fin dal secolo IX, avendo Adriano II, che fu elevato alla dignità di pontefice nell' 867, proibito a Carlo Calvo d' insignorirsi del regno di Lotario suo nepote, e mal sofferendo che contro il suo divieto Carlo ne avesse preso il possesso; Incmaro, arcivescovo di Reims, nell' opusc. XLI, rispondendo ai rimproveri del pontefice, non pure in nome de' signori francesi sostenne la conquista de' regni di questo mondo farsi con la guerra e con le vittorie, e non colle scomuniche de' papi

Si conferma l' esposta dottrina colla storia ecclesiastica.

e de' vescovi; ma soggiunse inoltre: « Pregate il Papa a considerare ch' egli non può essere insieme re e vescovo, e che i predecessori suoi hanno governata la Chiesa e non lo Stato. » E novamente: « Non conviene a un vescovo lo scomunicare, sia per togliere, sia per dare a taluno un regno temporale, ed il papa non ci persuaderà mai che non ci sia possibile di pervenire al regno de' cieli se non riconoscendo quel re, ch'egli ci vorrà dare sopra la terra. »

50. Ed è perciò che « i cristiani de' primi secoli (secondo rettamente osserva il Bolgeni, nella sua opera *De' limiti delle due potestà*) erano sottomessi ed obbedienti con tutta puntualità agli imperatori, senza mai cercare se legittimamente o no fossero ascesi all' impero. Eppure sa ognuno dalla storia le vicende, i tradimenti, i massacri, che in que' tempi facevano strada al trono. »

L'abuso delle armi spirituali fu occasione all' autorità politica d' invadere i diritti del sacerdozio.

51. I due poteri del sacerdozio e dell' impero, che per divina istituzione debbono armonizzare fra loro, e che infatti armonizzano allora che ciascuno di essi si contenga entro a' propri confini; se per avventura si attentano di valicarli, vengono in lotta, e scambievolmente anzichè aiutarsi e sorreggersi, si affievoliscono e si danneggiano. Allorchè i moderatori della cosa pubblica avvisarono che il sacerdozio smodava nell' adoperare scomuniche e censure in negozi mondani e terreni, tosto si armarono contro di esso, e si armarono di duplice arma, che non poteva non riuscire perniciosissima alla religione ed alla Chiesa.

La prima delle quali fu il *placet*, e il *pareatis* del principe e de' suoi ufficiali per l'esecuzione delle bolle pontificie; la seconda, il decreto col quale venne ordinato che queste non si promulgassero, se prima dal laicato non fossero state chiamate ad esame.

Quali mezzi dovrebbe adoprare il sacerdozio per ritornare al possesso dei propri diritti.

52. Quanto grande sconcio sia questo, e di quanto grande pregiudizio riescano alla libertà della Chiesa siffatte pressure e siffatti legami, non è chi nol conosca. Ma se si vogliono tolti, se vuol essa riacquistare quella vigoria e quella universale autorità ed influenza di che ha goduto altra volta, intenda solo a ciò che per divino ordinamento le si appartiene, curi di tutta forza la felicità degli uomini, come cristiani, cessi dall' immischiarsi in cose che non riguardano la sua essenziale soprannaturale costituzione, si ritragga dal mal vezzo di anteporre, per turpe avarizia e per dissennata brama di signoria, il bene suo materiale e caduco al suo verace bene ed eterno, e finalmente si ritenga dall' adoperare pel mantenimento e per la difesa degli averi terrestri quelle armi che debbono da lei serbarsi, per decreto del divino suo fondatore, al mantenimento ed alla difesa delle infallibili verità da lui promulgate. Guardisi che per la sua imprudente condotta non rompasi, come altra volta è avvenuto, quella unità, a cui gagliardamente e sopra ad ogni altra cosa deve intendere in tutte le azioni sue, sì che finalmente si adempia il detto di Gesù Cristo, il quale vuole che facciasi un solo ovile ed un solo pastore.

Dell'astenersi dalle censure. Dottrina di Agostino, d'Ivone di Chartres, e di Cipriano.

53. Quindi è a lei necessario di astenersi dalle censure, che pur debitamente e dirittamente dovrebbero lanciarsi, allorchè esse partorir possono gravi mali ai fedeli ed in particolare lo scisma, fra tutti i mali gravissimo. Nè questa è dottrina nostra, ma de'santi padri e degli scrittori ecclesiastici. « In siffatte cause, diceva Agostino nella lettera 185 a Bonifacio, nelle quali per la grande scissura delle opinioni corre risico non questo o quell' uomo, ma la salvezza de' popoli, si deve por giù la severità, e la carità verace deve farsi presta a sanare i malori che sono stimati più gravi. »

54. Ed Ivone di Chartres nella lettera 189, affermava: « Sappiam bene che la moderazione di una necessaria connivenza non dispiacque mai ad alcuno de' sapienti, ed essa viene ammessa non pur nelle private leggi, per le quali non si provvede nè alla verità della fede, nè all' onestà de' costumi, ma sì bene dalle leggi generali promulgate contro gli *eretici* o gli scellerati, quando a sanar mali maggiori od a rimovere maggiori mali, meglio provvede la moderazione di una sincera carità, che il rigore d' una severità indiscreta. » Le quali parole sono una cosa medesima con le altre che scrisse nella lettera 134: « Ivi si deve ammettere la tolleranza e la dispensa, ove pericoloso è il rigore. »

55. Il perchè secondo il beato Cipriano nel sermone *De lapsis,* anchè nell'età più fiorente la Chiesa si prefisse quale regola inviolabile di astenersi dalle censure, quando ne sovrastasse grave

pericolo, e però soffriva nel suo seno anche degli empi pastori, piuttosto che mettersi a risico di scindere l'unità. Laonde sant' Agostino, nel terzo libro contro il donatista Parmeniano, insegnava, non come una nuova pratica, ma come antica tradizione, che essa tollerava i peccati della moltitudine, e non adoperava le pene che contro alcuno in particolare: quando un malvagio trovandosi solo fra moltissimi buoni era probabile che si sottomettesse, o che tutti si levassero contro di lui. « Ma (aggiugne) quando il malvagio è forte in guisa da trarre seco la moltitudine, e quando la moltitudine stessa è colpevole, non rimane che gemere dinanzi a Dio e fare delle esortazioni in generale, giovandosi delle occasioni, in cui il popolo è più disposto ad umiliarsi, come suole avvenire nelle pubbliche calamità. »

Si conferma la dottrina dei padri colla pratica della Chiesa.

56. Secondo questi savi principii (come avverte un dottissimo cardinale ed insigne scrittore) il pontefice Giulio prese la difesa del beato Atanasio perseguitato, e scrisse in favore di lui; ed il papa Innocenzo adoperò somigliantemente riguardo a san Giovanni Crisostomo; ma si ritennero ambedue dal decretare o deposizione o scomunica contro a que' vescovi, che aveano condannati ingiustamente que' due grandi santi: conoscendo che non sarebbero stati obbediti, e che avrebbero inutilmente la loro autorità compromessa. Ed assai più si guardavano i papi ed i vescovi di scomunicare gli imperatori, poniamo che fossero eretici e persecutori della Chiesa, quali furono Costanzo e Valente: anzi san Basilio rice-

vette all' altare l'offerta di quest' ultimo, da che vedeva che una condotta diversa l' avrebbe maggiormente irritato. »

57. Laonde prosegue « non comprendo che cosa sperasse di ottenere il pontefice Niccolò primo scrivendo aspramente all' imperatore Michele, protettore di Fozio, e soprattutto con la minaccia di far bruciare pubblicamente in Roma la lettera di quel principe: forse non sapev' egli come questi fosse un giovine scapato ed empio? a che usar delle censure contro di Fozio, del quale conosceva l' audacia e la potenza? Fin da quel tempo adunque, cioè a dire dalla metà del nono secolo, s'era posta in dimenticanza la discrezione dell' assennata antichità. Sembrava che non si trattasse d' altro che di parlare e di scrivere senza prevedere le conseguenze, ed essendo le formole ordinarie della scomunica logorate, per così dire, dal soverchio uso, se ne aggiunsero delle nuove a fine di renderle più terribili: si frammisero a quelle i nomi di Core, Datan ed Abiron, e di Giuda, con tutte le maledizioni del salmo centesimo ottavo accompagnate dallo spegnimento delle candele e dal suono delle campane. Io m'immagino di vedere un debole vecchio, che sentendosi dispregiato da' suoi figliuoli, nè potendo uscir dal letto per gastigarli, come prima era uso, affine di soddisfar la sua collera, gitta lor contro quello che gli capita fra le mani, e forzando il tuono della sua voce scarica loro addosso tutte le imprecazioni che gli vengono a bocca. Ma si dilungarono ancora più dall' antica moderazione ne' se-

coli decimo ed undecimo. I vescovi non ponevano mente all' effetto delle censure, ma solamente al loro potere ed al rigore del diritto: quasi che fossero stati astretti da una fatale necessità a pronunciar le pene canoniche contro tutti quelli che l' avevano meritate. Non si accorgevano che siffatte folgori spirituali colpiscono indarno coloro che non voglion temerle, e che anzi che correggerli, non si fa che indurarli, e dar loro occasione di commettere nuovi delitti; chè *le censure invece d' essere utili alla Chiesa, le riescono a danno, cagionando il più grande di tutti i mali che è lo scisma, e rendendola inerme a forza di prodigar le sue armi;* e finalmente che voleva togliere fuori della Chiesa tutti i peccatori e fare come quel principe dissennato, che trovando colpevole la maggior parte de' suoi soggetti, li facesse tutti mettere a fil di spada col risico di spopolare il suo stato. »

Si conclude che mal s' infligge la scomunica contro colui che è potente a trar seco la moltitudine o contro la moltitudine stessa caduta in errore.

58. Ora ristringendo il fin qui detto, sicuramente potremo affermare che, per sentenza di padri e di scrittori santissimi e ragguardevolissimi, e più per le vere ragioni nella loro autorità allegate, mal si lancia, e con detrimento gravissimo della Chiesa e scandalo e rovina de' fedeli, la scomunica contra colui che è potente a trarre seco la moltitudine, o contro la moltitudine stessa caduta in errore. Che anzi vietano le canoniche leggi di scomunicare un' intera famiglia, un collegio, come apparisce dalle parole che leggonsi nel canone primo della causa 24, quest. 3: « Non deesi adunque pel peccato di alcuno scomunicare

la famiglia intera. » Il qual canone vien confermato nella decretale d'Innocenzo IV (cap. 5, *De sententia excomunic. in Sexto*) là dove dice: « Vietiamo che si pronunci sentenza di scomunica contro ad università o a collegio. »

Ragione di tale disposizione canonica.

59. Della qual disposizione canonica la ragione è questa; che la scomunica riguardando l'anima, e mettendone in pericolo dell'eterna salute, di tal pericolo non son capaci nè le università nè i collegi (che non hanno anima): e d'altra parte è sconvenevole ed ingiusto che si scomunichino o si tengano per iscomunicati i singoli membri di un collegio e di una università per delitto collegiale ed universitario: come apertamente vien dimostrato nella decretale suddetta, e come vien provato con l'autorità di sant'Agostino, il quale ebbe disapprovato un vescovo che non si era peritato di scomunicare una intera famiglia; nè dee stupirsene, da che, dicendosi delitti delle università, de' collegi, delle famiglie, i commessi dalla maggior parte e pel consenso dei più, quantunque taluni abbiano dissentito, è assurdo che altri (essendo innocente) corra pericolo di sua salute perciò solo che non potè opporsi alla moltitudine.

Conclusione.

60. Dalle cose sin qui ragionate con le parole de' Padri, degli scrittori ecclesiastici, de' pontefici stessi, manifestamente si pare, *che debbansi reputare irrite e quasi di diritto revocate, sebbene non siasene chiesta l'assoluzione, quelle censure e quelle scomuniche che tornano a danno pubblico sì per essere lanciate contro la moltitudine, e sì per*

*averne colpito alcuno sì potente da potere ai suoi intendimenti trarre la moltitudine, in guisa che ne venga causato uno scisma.*

Si conferma l'esposta dottrina col fatto di due sommi pontefici Clemente V e Benedetto XI, che per iscandali e pericoli gravissimi revocarono o non tennero conto delle scomuniche fulminate dai predecessori.

61. Delle quali verità tutto che siano sufficiente prova le autorità di sopra allegate, ci piace di rafforzarle col fatto di due sommi pontefici. Bonifacio VIII (come si legge nel VI delle decretali, lib. III, tit. 23, cap. 3), promulgò una costituzione (*Clericis laicos*) con la quale si vieta a qualunque laica potestà imperiale, regia e principesca, d'imporre, senza licenza della sede apostolica, per qualunque titolo o pretesto, taglie, dazii, tasse o gabelle agli ecclesiastici secolari o regolari, sotto pena di scomunica riservata al romano pontefice, da incorrersi *ipso facto*, non pur dalle persone laiche di qualunque condizione che le imponessero, che dalle persone ecclesiastiche di qualunque stato che le pagassero; e sotto pena altresì d'interdetto rispettivamente a que' paesi, a quelle regioni, a que' luoghi ne'quali le anzidette taglie, tasse e gabelle fossero da' laici imposte agli ecclesiastici, o dagli ecclesiastici fosser pagate ai laici.

62. Ora Clemente V non solo rivocò del tutto, e volle che si tenesse come non fatta mai la decretale *Clericis laicos* di Bonifacio; ma inoltre allegò per ragione dell'essersi indotto a rivocarla ed averla per non fatta, gli scandali nati, i grandi pericoli, i gravi incomodi e la verisimile presunzione che incomodi ancor maggiori fossero per nascerne; se con celere rimedio non vi si provvedesse. Ecco le sue parole: « Poichè dalla

costituzione di Bonifacio VIII nostro predecessore, che comincia *Clericis laicos*, e dalla dichiarazione o dalle dichiarazioni che a quella conseguitarono, furono originati alcuni scandali, gravi pericoli e grandi incomodi, e poichè è da credere, secondo tutta verosimiglianza, che scandali, pericoli ed incomodi ancor più grandi ne siano cagionati in futuro, se prontissimamente non vi si pone rimedio; noi, col consiglio de' nostri fratelli, siffatta constituzione e dichiarazione o dichiarazioni, e tutte le cose che da loro o per loro sono seguite, interamente rivochiamo; e vogliamo che da tutti si abbiano come se non fossero state fatte giammai. »

63. Adunque concorrendo alcuni scandali, grandi pericoli e gravi incomodi, ed allora che abbiavi la presunzione che maggiori possano accaderne per una data scomunica, questa per sentenza di Clemente deve intendersi revocata di diritto, e come non fosse già mai esistita. Ond'è che da essa necessariamente deve reputarsi sciolto, anche senza che ne abbia chiesta l'assoluzione, colui che n'è stato colpito.

64. Sappiamo dalla storia ecclesiastica, che innalzato alla cattedra di san Pietro Benedetto XI, annoverato poi fra i beati, disse sciolto Filippo il Bello re di Francia dalla scomunica, che per varie cagioni, ma singolarmente per l'immunità ecclesiastica molteplicemente violata, gli avea lanciata contro Bonifacio VIII. Sappiamo del pari che sebbene, avutasi da Filippo la notizia dell'assunzione di Benedetto XI alla dignità di pon-

tefice, gli spedisse esso ambasciatori per congratularsene, non però o per sè medesimo o pe'suoi ambasciatori lo richiese di alcuna assoluzione. Tuttavia Benedetto il disse assoluto, sebbene assente, e per niun modo richiedente d'essere disbrigato da' lacci della scomunica.

65. E dubitando il santo pontefice che taluno volesse tacciarlo di soverchia indulgenza verso un principe scomunicato, che nè per proprie lettere, nè pe' suoi ambasciatori domandava l'assoluzione, nel breve di assoluzione spedito al re giustificò la sua condotta apostolica, provando ch'essa era tale, quale si conveniva a colui che è capo visibile della Chiesa, al Padre e Pastore de' fedeli, ed al vero supremo Vicario di Cristo in terra. Ecco le sue parole, le quali si leggono nel Breve spedito il 2 aprile 1304: « Quanto grandemente siamo solleciti per pastorale ufficio di ciò che ti riguarda, o figlio carissimo, e da quanto grande dilezione di paterna carità per la tua salvezza sia stato preso il benigno animo nostro, tel fa manifesto, l'aver noi alla presenza de' tuoi ambasciatori dichiarato te, *assente e non richiedente,* libero e sciolto da tutte le sentenze delle scomuniche, dalle quali per qualsivoglia cagione forse eri costretto. E noi ci allegriamo di aver ciò fatto, perchè un giorno il sangue tuo non venga richiesto dalle nostre mani; nè ce ne pentiamo, anzi affermiamo, ch'eravamo in debito di farlo.... E chi sarà sì orgoglioso che si attenti di proverbiare di umiltà il Vescovo di Roma e del mondo? Chi siffattamente superstizioso che riprenda d'indul-

genza colui, al quale la santità stessa lasciò la gloria di perdonare? Certamente niuno che ami la pace, che desideri la quiete dei soggetti, che ricerchi la tranquillità della Chiesa. »

Arroge l' altro fatto della notissima e famosissima contesa fra il sommo pontefice Paolo V e la Repubblica di Venezia.

66. A questo fatto di Benedetto potrebbe aggiugnersi l' altro della notissima e famosissima contesa tra il sommo pontefice Paolo V e la repubblica di Venezia, terminata poi, per quanto ne è noto, coll' essere stato levato da tutto il dominio veneto l' interdetto da quello stesso Paolo V che ve l' avea sottoposto, senza che siasi, perciò che ne dicono e scrivono alcuni, potuto mai pienamente e rettamente sapere, se il senato veneto e il doge fossero, o richiedessero d' essere assoluti dalla scomunica, nella quale il pontefice medesimo avea dichiarato essere eglino incorsi personalmente.

Quanto disconvenga all' autorità ecclesiastica l'affermare che alla scomunica debbano tener dietro, come effetti, danni e calamità temporali.

67. Ma lasciando di questo, mi si permetta di soggiugnere quasi per modo di corollario, *come grandemente sconvenga alla divina autorità dell' apostolico ministero aggiugnere a conforto della necessità e della opportunità delle scomuniche e delle altre pene ecclesiastiche, la minaccia e la predizione di temporali gastighi, e quanto vadano lungi dal vero coloro che stimano dover necessariamente Iddio « forzato quasi dalla voce e dal giudizio del suo Vicario in terra, far conseguitare agli spirituali danni da questo per le censure arrecati, i danni ancora terreni. »*

A provare l' esposta proposizione si reca in mezzo l'autorità del cardinale Fleury.

68. A provar le quali affermazioni non mi servirò delle mie parole, sì di quelle del dottissimo cardinale Fleury nel suo discorso sulla sto-

ria ecclesiastica dall' anno 600 al 1100. « Gregorio VII (dic' egli) adottò ancora una prevenzione che aveva già preso piede, cioè che Dio dovesse far scoppiare la sua giustizia in questa vita. Quindi nelle sue lettere promette a quelli che saranno fedeli a san Pietro la prosperità temporale in aspettativa della vita eterna, e minaccia i ribelli della perdita dell' una e dell' altra. Anzi nella seconda sentenza di scomunica contra 'l re Enrico, indirizzando la parola a san Pietro, arriva fino a pregarlo di togliere a questo principe la forza delle armi, e la vittoria, *affine,* dic' egli, *che tutto il mondo vegga che voi avete ogni poter nel cielo e sopra la terra.* Credeva senza dubbio che Dio, il qual conosceva la bontà della sua causa e la rettitudine delle sue intenzioni, avrebbe ancora esaudite le sue preci: ma Dio non fa miracoli a piacere degli uomini, e pare anzi ch'egli volesse confondere la temerità di questa profezia; imperocchè alcuni mesi dopo seguì una sanguinosa battaglia, in cui il re Rodolfo fu ucciso, benchè il papa gli avesse promessa la vittoria; e il re Enrico per maledetto ch' e' fosse, restò vittorioso. Così la massima supposta da Gregorio faceva contro lui stesso: ed a giudicarne dall' accaduto, dava luogo a credere che la sua condotta non fosse aggradevole a Dio. Lungi dal correggere il re Enrico, non fa che dargli occasione di commettere nuovi delitti: eccita guerre crudeli, che mettono a fuoco la Germania e la Italia: attiva uno scisma entro la Chiesa: viene assediato egli medesimo in Roma: è costretto ad

uscirne, e ad andar finalmente a morire esule in Salerno. »

69. Qualcheduno avrebbe potuto dire a questo pontefice. « Se voi potete disporre delle prosperità temporali, perchè non ve le prendete per voi? E se non potete disporre, come le promettete voi agli altri? Scegliete di essere o apostolo, o conquistatore. L'Apostolo non gode nè potestà nè grandezza se non spirituale ed interiore; all'esteriore non ha che umiltà e sofferenza. Il conquistatore ha bisogno di tutto ciò che fa impressione ne'sensi: regni, armate, tesori per mantenerle. *Voi non potete accoppiare insieme questi due stati sì opposti: e quando pur vorreste farlo, non potreste poi farvi onore dei patimenti che vi tirassero addosso le vostre mal concertate intraprese.* »

Si esorta il pontefice supremo ed i di lui ministri nelle faccende temporali a non voler per brama di signoria esporre l'Italia al pericolo di perder la fede.

70. Rivolgan bene nell'animo loro queste veraci parole tutti quelli che ora veggono la cosa pubblica in Roma, e più che ogni altro colui, al quale in particolar modo è commessa la cura del gregge cristiano, e che mantener deve intatto il deposito della fede e dell'unità cattolica lasciatogli da'suoi predecessori, e per essi dal divino maestro ed autore della religione nostra santissima. Deh non faccia, che per avida brama di signoria, assiepandosi d'armi e di armati, tollerando che altrove si eccitino turbamenti e ribellioni, osteggiando la libertà e l'unità dell'italica nazione, metta i sudditi suoi e forse anco il rimanente di questo bel paese al pericolo di perdere quella fede che è base e principio alla via di salvazione.

71. Ora rifacendoci là onde primamente mosse il nostro ragionare, e tornando a quel magnanimo ed illustre che ne fu cagione, diremo. Se perfino i romani pontefici solennemente protestano di potersi ingannare nell' uso delle pene e censure ecclesiastiche, se essi medesimi affermano che, considerata cotale fallibilità, può addivenire che rimanga spiritualmente entro la Chiesa colui che fuori ne vien cacciato corporalmente, e fuor ne vada spiritualmente quegli che dentro da essa viene corporalmente ritenuto: se inoltre, secondo la dottrina de' padri e degli scrittori ecclesiastici, riguardando al diritto originale della Chiesa, la scomunica non debba nè possa decretarsi che in materie puramente spirituali; e se con iscapito grandissimo della religione è avvenuto ne' secoli che si seguitarono al nono, che la Chiesa abbia usato di cotale arme poderosissima a difesa degli averi suoi temporali, e della temporal signoria de' papi, e l' abbia impugnata con non minore svantaggio nelle questioni di stati e di regni: se è necessario ch' essa si ritenga dall' adoperarla contro a' potenti e contro alle moltitudini, affine di evitare i mali che ne possono derivare, e fra questi il più grande in fatto di religione, cioè la separazione de' fedeli: se finalmente cotali scomuniche arrecatrici di pubblico nocumento, debbono, secondo l' avviso del pontefice Clemente V, reputarsi come non mai decretate, e ne sia libero e sciolto per sentenza di Benedetto XI, senza pur chiederne l' assoluzione, colui che ne sia stato colpito; chi sarà così avventato ed ardito

Dalle fin qui esposte dottrine si dimostra che la morte del Conte di Cavour non può giudicarsi come è stata giudicata dalla *Civiltà Cattolica;* ma piuttosto, come quella di un verace cattolico.

che si arroghi il dritto di affermare che il conte Camillo Benso di Cavour siasi trovato nello stremo del viver suo *in tremende circostanze di coscienza,* che la sua morte non sia stata quale debbe essere quella d' ogni verace cattolico, ma quella che conviene farsi a chi fu in vita, come gli scrittori della *Civiltà Cattolica* con istraordinaria improntitudine ci annunziano, *nemico giurato del cattolicismo e del supremo suo capo*, e che finalmente sia andata perduta l'anima sua per la scomunica lanciata dal pontefice Pio IX contro a coloro che sono stata principale cagione della perdita di una porzione della sua temporal signoria (signoria, che per le condizioni de' tempi mal può convenirsi con lo spirituale potere; e dalla quale senza l' opera del Cavour e degli altri, i popoli accorati dal pessimo governo che di loro facevasi, si sarebbero di per sè stessi alla prima occasione sottratti), sol perchè egli pubblicamente non si è disdetto di ciò che egregiamente e gagliardamente ha operato per la redenzione della sua patria, senza punto ledere quello che spetta alla spirituale autorità del pontefice?

Si prova con varie testimonianze che le Bolle pontificie pubblicate in Roma, quantunque autorevoli, sono invalide in quei paesi ove non siano pubblicate. Qual conto debba farsi della scomunica non pubblicata in Piemonte.

72. Tanto più che la detta scomunica non è stata mai pubblicata in Piemonte, e moltissimi scrittori, con l' autorità de' sacri canoni, han dimostrato che le Bolle pubblicate in Roma, tuttochè autorevolissime, sono tuttavia invalide e di niun valore in que' paesi, ove non siano pubblicate.

73. Producono a confermazione de' loro detti il concilio Arelatense del 1314, la lettera enciclica

del concilio Niceno dell'anno 325, la lettera d'Innocenzo I al vescovo Vittricio, il concilio di Toledo riferito da Graziano, la definizione d'Innocenzo III papa nel canone primo *de postulatione*, e lo stesso concilio di Trento, che in varie sessioni inculca la replicata pubblicazione delle cose che avea stabilite.

74. La qual verità può essere validamente afforzata dal fatto notissimo de' reverendi padri medesimi, i quali ridottisi dopo il 1774 nelle province settentrionali dell'Europa, non si credettero fino al 1800 quivi giammai soppressi, per il breve apostolico *Dominus ac Redemptor* di Clemente XIV, sol perchè a loro richiesta la magnanima autocrate di tutte le Russie non lo fe' giammai pubblicare ne' suoi Stati.

**La quale risguarda l'occupazione di beni, che non sono della Chiesa nè del pontefice, ma che appartengono allo Stato.**

75. Ma checchè sia di ciò, io ripiglio. Risguarda forse la scomunica di Pio IX la violazione della dottrina cattolica, o non piuttosto l'occupazione di beni che non son della Chiesa nè del pontefice, ma che al re ed allo Stato appartengono? Non è siffatta scomunica di tal natura che lanciata contro uomini potenti a trar dietro a sè le moltitudini, può essere cagione di scisma? Non è adunque essa essenzialmente tale, che colui che n'è stato colpito possa crederla in buona fede, seguendo l'avviso di Clemente V e Benedetto XI, sommi pontefici, come non mai lanciata; e però esso medesimo senz'alcun particolare atto esterno di ritrattazione prosciolto? Tacciasi adunque la malignità di certi barbassori, seminatori di scandalo e di scisma, e non si arroghino arditamente

il potere di decretare al pari del sommo Iddio l'eterna salute o rovina altrui. Che se il conte di Cavour ha spontaneamente, com'è certissimo, richiesti di per sè stesso i sacramenti della Chiesa prima che dai medicanti gli fosse annunziata prossima la fine del viver suo, se questi gli sono stati amministrati da sacerdote ragguardevole per dottrina e bontà, proposto in ispezial modo per pubblico ecclesiastico officio alla cura delle anime; ogni uomo che è mosso da spirito di carità evangelica (non di quella falsa carità, onde si mostrano accesi coloro, che diconsi corifei e sostenitori del *partito cattolico,* quasi che l'unità cattolica potesse patire la partizione), anzichè porre anche un rimoto dubbio sulla vera religiosa pietà del defunto, e sulla sua felice destinazione nell'altro mondo, ed anzichè buccinare con maligno intendimento e con orgogliosa burbanza che gli esterni religiosi atti di quell'uomo insigne non furon che lustre e polvere gittata dinanzi agli occhi de' poco veggenti; deve per contrario affermare essere stata cristiana la sua fine, e perciò potersi nutrire consolatrice speranza che Iddio l'abbia, purificato e mondo pel sacramento della penitenza, lietamente accolto fra le sue braccia.

Conclusione.

76. Conchiuderò, rivolgendo a chiunque non ha difficoltà di sentenziare a sua posta sui decreti dell'Altissimo, le seguenti parole dell'Allighieri:

« E questo ti fia sempre piombo a' piedi,
Per farti muover lento, com' uom lasso,
Ed al sì ed al no che tu non vedi....

Non sien le genti ancor troppo sicure
A giudicar, sì come quei che stima
Le biade in campo pria che sien mature;
Ch' io ho veduto tutto il verno prima
Il prun mostrarsi rigido e feroce,
Poscia portar la rosa in su la cima;
E legno vidi già dritto e veloce
Correr lo mar per tutto suo cammino,
Perire al fine all' entrar della foce.
*Non creda monna Berta e ser Martino*
Per vedere un furare, altro offerere,
Vederli dentro al consiglio divino:
Chè quel può surgere, e quel può cadere. »

BIBLIOTECA COMUNALE MOZZI - BORGETTI
MACERATA

| Stanza | Scaffale | Palchetto | Numero |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 5 | A | 45 |

***Del medesimo Autore***

Pro Caussa Italica ad Episcopos Catholicos, actore Presbytero catholico. — In-8. . 1,50

Per la Causa Italiana: ai Vescovi cattolici, Apologia di un Prete cattolico. Versione dal latino di Alessandro Ferranti, approvata dall'Autore. — In-16. . 1,50

Obbligo del Vescovo Romano e Pontefice Massimo di risiedere in Roma, quantunque Metropoli del Regno Italico; per Ernesto Filalete. — In-16. . . . . 0,50

10
5
A
45